

« Il contratto da farsi sarà approvato con decreto reale.
 « Art. 2. Sarà pure provveduto con decreto reale allo stanziamento nei bilanci divisionali per gli esercizi successivi dei fondi a tal uopo occorrenti, con facoltà di eccedere il limite massimo della imposta addizionale, fissato dall'articolo 2 della legge 12 ottobre 1848. »

La parola è al signor relatore.

ASTENGO, relatore. I due atti della città di Fossano presentati ieri alla Camera, rendono necessario che io esponga il sentimento della Commissione intorno ai medesimi, a compimento del rapporto riguardante il progetto di legge che cade in discussione. Sino dall'anno 1850, il Consiglio provinciale di Cuneo propose di fare l'acquisto di 800 azioni della ferrovia da Torino a Savigliano, onde facilitare il prolungamento di quella strada sino a Cuneo, e propose che tale acquisto fosse fatto a spese di tutta la divisione, ed ove il Consiglio divisionale non vi assentisse che fosse fatto a spese speciali di quella provincia. Il Consiglio della divisione, con sua deliberazione in data del 4 ottobre di quell'anno, respinse la prima proposta, ed aderì alla seconda. Egli è in seguito a queste prime deliberazioni che il municipio di Cuneo entrò in trattative colla società anonima della strada ferrata da Torino a Savigliano, e si obbligò di prendere 2000 azioni *da intestarsi al municipio di Cuneo, ai comuni ed alla provincia*. Il Consiglio provinciale di Cuneo deliberò di prendere per sua parte la metà di queste 2000 azioni, ed è per far fronte a questo impegno che il Consiglio divisionale emise la deliberazione in data 11 giugno corrente, per l'approvazione della quale è stato presentato il progetto di legge che cade in discussione. Da sua parte la città di Fossano, onde assicurarsi che la strada ferrata da Torino a Savigliano si prolungasse sino alle sue mura, venne anch'essa a trattative con quella società anonima, e si obbligò di prendere 800 azioni, e di dare inoltre gratuitamente i terreni necessari pel prolungamento di essa ferrovia da Savigliano sino a Fossano, lo che fece con deliberazione in data 19 agosto 1851.

Premesse queste brevi considerazioni, è facile comprendere la portata dei due atti presentati ieri alla Camera da parte del municipio di Fossano. Il primo di essi porta la data del 6 giugno corrente, e fu trasmesso all'intendente generale di quella divisione, con incarico di presentarla al Consiglio provinciale e divisionale e al ministro dei lavori pubblici, onde si provvedesse a termini di giustizia. Il Consiglio comunale di Fossano riferito ivi la storia delle pratiche occorse pel prolungamento della ferrovia da Savigliano a Fossano e Cuneo, si lagnò che i suoi interessi fossero poco curati dalla provincia e dalla divisione, e cercò di dimostrare come fosse gravoso ed ingiusto il peso che si era volontariamente assunto col contratto che aveva stipulato colla società anonima della ferrovia, mentre la provincia aveva esonerata la città di Cuneo da una parte degli impegni che, a sua volta, questa città aveva preso verso la società.

Questa deliberazione fu sottoposta al Consiglio provinciale di Cuneo in una tornata straordinaria in data 8 giugno 1852; ma risulta dal relativo verbale che, data lettura della deliberazione stessa, e dopochè alcuni consiglieri avevano fatti non pochi riflessi in risposta, fu troncata ogni ulteriore discussione pel motivo che, trattandosi di riunione straordinaria, e il decreto reale per quella riunione non parlando di tali differenze, non potesse quel Consiglio occuparsene.

È dunque a ritenere come nessuna deliberazione fu presa finora dal Consiglio provinciale di Cuneo a proposito dei reclami elevati dal municipio di Fossano nell'ordinato del 6 giugno corrente.

Il secondo atto comunicato ieri alla Camera è del Consiglio delegato di Fossano, e porta la data del 27 giugno 1852. Questo fu diretto ai Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici con preghiera di farne presentazione alla Camera in occasione della discussione della legge relativa alla convenzione stipulata fra i delegati del Consiglio provinciale di Cuneo e la ditta Ignazio Casana e figli, al quale effetto venne ridotto a modo di petizione, chiedendo: 1° che venga la città di Fossano esonerata dall'obbligo di concorrere nella spesa della provincia per la perdita delle lire 84 mila sulla vendita delle mille azioni adossatesi da questa provincia in iscarico, e per interesse esclusivo della città di Cuneo; 2° che subordinatamente, siccome i sacrifici fatti dalle città di Cuneo e di Fossano, relativi alla ferrovia di cui si tratta, interessano la provincia ed anche la divisione, perciò debbono tutte le relative spese riunite in massa ripartirsi su questa, o su quella, vale a dire o sulla provincia, o sulla divisione.

In seguito di questi atti la Commissione si fece a riflettere in punto di diritto: 1° che le divisioni amministrative hanno un'amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gl'interessi; 2° che le deliberazioni dei Consigli divisionali vanno soggette all'approvazione o del Ministero, o del Re o del Parlamento, secondo i diversi casi indicati nella legge organica sull'amministrazione divisionale e comunale; 3° che l'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli divisionali non attribuisce a chi deve compartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto (1).

Ritenuti questi principii, parve ovvio il seguente ragionamento: fu sottoposto alla Camera un progetto di legge che tende ad approvare la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo in data 11 giugno corrente, perchè con questa deliberazione si vuole prendere un mutuo di lire 500,000 a carico speciale della provincia di Cuneo, o di contrattare il rilievo della provincia da ogni impegno per mezzo di un premio, vincolando i bilanci degli esercizi futuri, e di più si domanda l'autorizzazione di eccedere il limite massimo dell'imposta addizionale stabilito colla legge 12 ottobre 1848. Quindi non v'ha dubbio che la Camera è competente a provvedere su questo punto, perchè si tratta di uno di quei casi nei quali è necessaria l'approvazione del Parlamento. Per contro, intorno alle domande del municipio di Fossano contenute nei precitati suoi atti, non vi è sinora deliberazione da parte dei Consigli provinciale, o divisionale e tanto meno fu sinora presentato alcun progetto di legge a ciò relativo.

Il Parlamento impertanto non ha ad occuparsene. Parve dietro ciò alla Commissione di dover tradurre il proprio sentimento nelle seguenti proposizioni: 1° che i ricorsi fatti dalla città di Fossano non debbano impedire l'adozione del progetto di legge, come fu modificato dalla Commissione, e non debbano nemmeno differirla; 2° che non debba la Camera entrare nel merito di quei ricorsi; 3° che i medesimi vengano trasmessi al Ministero per quei provvedimenti che credesse opportuni.

FRANCHI. Quando ieri io invitava la Camera a trasmettere la petizione presentata dal municipio di Fossano alla Commissione che doveva riferire su questa legge, io aveva espresso il sentimento che vedo adesso con piacere aver servito di base alle conclusioni della medesima, vale a dire che non era intenzione del municipio di sospendere nè di opporsi alla votazione della legge. Il municipio di Fossano e quello

(1) Vedi legge 7 ottobre 1848, articoli 186, 219, 222, 223, 229, 230, 231, 276; legge 12 ottobre 1848, articoli 2 e 3.